



NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

Repertorio n. 9657

Raccolta n. 7206

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore diciotto,

in Verona, alla via Isonzo n. 16,

innanzi a me, dott. Francesco Amabile, Notaio, residente in Verona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona,

è presente il signor:

BURATI dott. SANTE, nato a Montecchia di Crosara (VR) l'8 aprile 1948, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione **"LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI VERONA - ODV - ETS"**, con sede in Verona (VR), alla via Isonzo n. 16, codice fiscale 93081590239, Ente del Terzo Settore iscritta presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, giusta decreto del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Ufficio Regionale del RUNTS della Regione Veneto n. 662 del 4 novembre 2022.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale mi dichiara che è stata convocata per questo giorno, ora e luogo in seconda convocazione l'assemblea dei soci della predetta Associazione di volontariato per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche allo Statuto per l'acquisizione della personalità giuridica dell'Ente.

Il comparente mi richiede, quindi, di redigere in forma pubblica il verbale delle operazioni dell'assemblea.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto delle operazioni assembleari come segue.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera di posta elettronica e così pure mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'associazione, rispettivamente, inviata e pubblicato, almeno quindici giorni prima dell'odierna adunanza;

- che sono presenti i soci risultanti dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'odierna adunanza dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Introducendo la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea i motivi che fanno ritenere opportuno per l'associazione acquisire la personalità giuridica e così, in particolare, richiamandosi al conseguimento dell'autonomia patrimoniale da parte dell'associazione, la quale

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
VERONA
in data 23/04/2024
al n. 12789
serie 1T
€. 245,00

risponderà di eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dalla stessa unicamente con il proprio patrimonio, e, all'uopo, espone all'assemblea i contenuti della situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2023, cui è acclusa la relazione della dott.ssa Roberta Taverna, Revisore dell'Associazione, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n. 1397/A e al Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 145389, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", dalla quale risulta che il patrimonio netto della associazione è di importo superiore ai 15.000,00 (quindicimila) Euro.

Indi, il Presidente propone all'assemblea di modificare la denominazione dell'associazione adottando la seguente nuova denominazione: "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VERONA - ODV - ETS" e, all'uopo, propone all'assemblea di modificare in tal senso l'art. 1 dello statuto e così pure il testo degli artt. 6 e 28 dello statuto nella parte in cui fanno riferimento all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, divenuto ormai operativo.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità, per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delibera:

- di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, cui è acclusa la relazione del Revisore della dott.ssa Roberta Taverna, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n. 1397/A e al Registro dei Revisori Legali tenuto a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 145389, come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "B";
- di voler conseguire personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore;
- di modificare gli artt. 1, 6 e 28 del vigente statuto sociale adottando il seguente nuovo testo:

"Articolo 1

1 - È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C. l'Associazione provinciale di Verona, riconosciuta dall'omonimo Ente Pubblico con sede in Roma, Via Torlonia, 15 con la qualifica di Ente di Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche solo CTS) e specificamente di Organizzazione di Volontariato (O.D.V.).

2 - La denominazione dell'Associazione è "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VERONA - ODV - ETS".

3 - L'indicazione 'Organizzazione di Volontariato o l'acronimo 'ODV' e così pure l'indicazione "Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" saranno indicati a fianco del nome dell'Associazione in qualsivoglia segno distintivo della stessa o comunicazione rivolta al pubblico.

4 - L'Associazione si riconosce negli scopi della Lega Italiana

per la Lotta contro i Tumori (LILT), aderisce allo Statuto di questa approvato con Decreto del Ministero della Salute in data 23 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 243 del 16 ottobre 2019, quale Associazione provinciale ai sensi del titolo IV di esso Statuto Nazionale."

"Articolo 6

1 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni Provinciali della LILT indicate dall'Assemblea, previa indicazione del CDN, che abbiano la qualifica di enti di Terzo settore."

"Articolo 28

1 - Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2 - L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente di Terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.";

- di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento il Vice-Presidente ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti e, in particolare, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento, senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

A questo punto il Presidente mi consegna copia dello statuto sociale nella sua versione aggiornata, che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Nulla più essendovi su cui deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciotto e quarantacinque.

Imposte e spese, inerenti e conseguenti a questo atto, sono a carico dell'associazione.

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al componente, che lo approva.

Consta quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio, di fogli uno per pagine tre e parte della presente e viene sottoscritto dal componente e da me Notaio alle ore diciotto e

cinquanta.

F.to SANTE BURATI

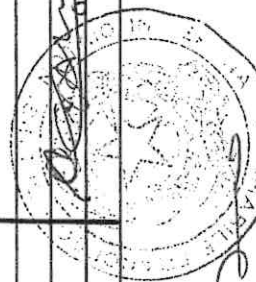
F.to FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/04/2024

SOCI 2024 AVENTI DIRITTO DI VOTO PER ORDINE TESSERA

TESS. N°	COGNOME	NOME	DATA TESSERAMENTO	FIRMA	FIRMA DELEGATO	N° DELEGHE
1	BURATI	SANTE	08/01/2024	<i>[Signature]</i>		
2	DAL MAS	MARIA	09/01/2024	<i>[Signature]</i>		
3	IGLIO	SILVANA	10/01/2024	<i>[Signature]</i>		
4	PIETRAROTA	PAOLO	10/01/2024			
5	MASSOCCO	ALBERTO	10/01/2024			
6	BARBA	ANNALISA	10/01/2024			
7	TOMBA	ADRIANO	10/01/2024			
8	BEVARDO	FRANCA	08/01/2024	<i>[Signature]</i>		2
9	SCRINZI	LUIGI	08/01/2024	<i>[Signature]</i>		1
10	COMPRI	ENRICA	08/01/2024			
11	CADURA	CRISTINA	09/01/2024	<i>[Signature]</i>		1
12	CADURA	TERESA	09/01/2024	<i>[Signature]</i>		
13	COMPARONE	BIBIANA	09/01/2024	<i>[Signature]</i>		3 deleghe
14	LEUKER	GISELA	09/01/2024			
15	SPALLA	GIUSEPPINA	09/01/2024			
16	SALATI	RENATO	09/01/2024			
17	MAESTRELLI	CARMEN	10/01/2024	<i>[Signature]</i>		
18	TURRINI	LORENA	10/01/2024	<i>[Signature]</i>		
19	LAZZARIN	ANNA TULLIA	10/01/2024			
20	GARONZI	EMANUELE	10/01/2024			
21	LOTTO	ALESSANDRO	10/01/2024			
22	LEONI	ARRIGO	10/01/2024			
23	MONTALTO	ELENA	10/01/2024			
24	SEVERINO	ERNESTO	10/01/2024			
25	LEMMO	ISA	10/01/2024			
26	GRANADOS	ISABEL CRISTINA	11/01/2024	<i>[Signature]</i>		3 deleghe
27	SCARDONI	MASSIMILIANO	12/01/2024			

ALLEGATO "A" AL N. REP. 9657
N. RACC. 7206



[Handwritten signature]

28	MARZO	ALESSANDRO	12/01/2024		
29	COSTA	NICOLA	12/01/2024		
30	SCARDONI	LUCIA	12/01/2024		
31	CAPOBIANCO	GIULIA CLAUDIA	12/01/2024		
32	SCALFI	SILVANO	12/01/2024		
33	PEZZO	CESARE	12/01/2024		
34	GIRLANDA	ALBERTO	12/01/2024		
35	FERRARI	ROBERTO	12/01/2024		
36	CASTAGNA	SARA	12/01/2024		
37	FRACCAROLI	LUCIA	15/01/2024		

SOCI 2024 AVENTI DIRITTO DI VOTO PER ORDINE TESSERA (DELEGAZIONE S. MARTINO BUON ALBERGO)

1	SCARAVELLI	ROBERTA	15/01/2024	Robert Scarnelli	
2	MARCHI	PAOLA	15/01/2024	Paola Marchi	
3	CASTAGNA	DANIELA	15/01/2024		

TOTALE SOCI AVENTI DIRITTO DI VOTO

40

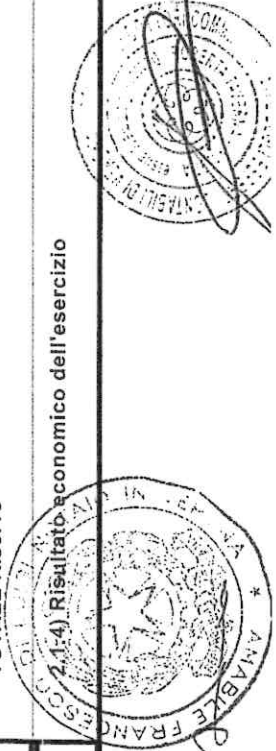
Scarnelli



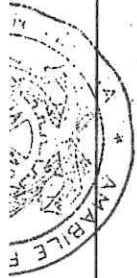


BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2023
(VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA'		2023	PASSIVITA'	2023
1) Attivo			2) Passivo	
1.2) Immobilizzazioni			2.1) Patrimonio netto	
1.2.2) Immobilizzazioni materiali			2.1.1) Capitale	
1.2.2.02) Immobilizzazioni materiali non demaniali			2.1.1.02) Fondo di dotazione	
1.2.2.02.03) Mobili e arredi			2.1.1.02.01) Fondo di dotazione	
1.2.2.02.03.01) Mobili e arredi per ufficio		9.158,83	2.1.1.02.01.01) Fondo di dotazione	-383.407,00
TOTALE Mobili e arredi		9.158,83	TOTALE Fondo di dotazione	-383.407,00
1.2.2.02.05) Attrezzature			TOTALE Fondo di dotazione	-383.407,00
1.2.2.02.05.02) Attrezzature sanitarie		24.080,00	TOTALE Capitale	-383.407,00
TOTALE Attrezzature		24.080,00	2.1.2) Riserve	
1.2.2.02.06) Macchine per ufficio			2.1.2.04) Altre riserve distintamente indicate	
1.2.2.02.06.01) Macchine per ufficio		10.825,00	2.1.2.04.99) Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	
TOTALE Macchine per ufficio		10.825,00	2.1.2.04.99.01) Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	-10.310,97
1.2.2.02.09) Beni immobili			TOTALE Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	-10.310,97
1.2.2.02.09.02) Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale		327.755,73	TOTALE Altre riserve distintamente indicate	-10.310,97
TOTALE Beni immobili		327.755,73	TOTALE Riserve	-10.310,97
TOTALE Immobilizzazioni materiali non demaniali		371.819,56	2.1.4) Risultato economico dell'esercizio	

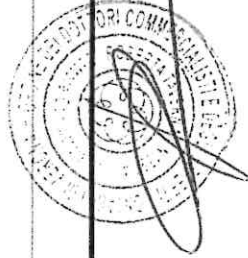


[Handwritten signature]



BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2023
(VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

ATTIVITA'	2023	PASSIVITA'	2023
TOTALE Immobilizzazioni materiali	371.819,56	2.1.4.01) Risultato economico dell'esercizio	
TOTALE Immobilizzazioni	371.819,56	2.1.4.01.01) Risultato economico dell'esercizio	
1.3) Attivo circolante		2.1.4.01.01.01) Risultato economico dell'esercizio	0,00
1.3.2) Crediti		TOTALE Risultato economico dell'esercizio	0,00
1.3.2.03) Crediti per trasferimenti correnti		TOTALE Risultato economico dell'esercizio	0,00
1.3.2.03.01) Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		TOTALE Risultato economico dell'esercizio	0,00
1.3.2.03.01.04) Crediti per trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	TOTALE Patrimonio netto	-393.717,97
TOTALE Crediti per trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	2.4) Debiti	
TOTALE Crediti per trasferimenti correnti	0,00	2.4.3) Debiti per trasferimenti e contributi	
TOTALE Crediti	0,00	2.4.3.02) Debiti per trasferimenti correnti	
1.3.4) Disponibilità liquide		2.4.3.02.01) Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	
1.3.4.02) Altri depositi bancari e postali		2.4.3.02.01.04) Debiti per trasferimenti correnti a unità locali dell'amministrazione centrale	0,00
1.3.4.02.01) Depositi bancari		TOTALE Debiti per trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche	0,00
1.3.4.02.01.01) Depositi bancari	53.666,92	TOTALE Debiti per trasferimenti correnti	0,00
TOTALE Depositi bancari	53.666,92	TOTALE Debiti per trasferimenti e contributi	0,00
1.3.4.02.02) Depositi postali		TOTALE Debiti	0,00
1.3.4.02.02.01) Depositi postali	1.445,74	TOTALE Passivo	-393.717,97



[Handwritten signature]



BCA
STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2023
(VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

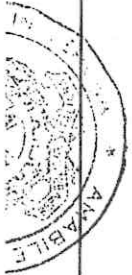
ATTIVITA'	2023	PASSIVITA'	2023
TOTALE Depositi postali	1.445,74		
TOTALE Altri depositi bancari e postali	55.112,66		
1.3.4.04) Denaro e valori in cassa			
1.3.4.04.01) Denaro e valori in cassa			
1.3.4.04.01.01) Denaro e valori in cassa	538,82		
TOTALE Denaro e valori in cassa	538,82		
TOTALE Denaro e valori in cassa	538,82		
TOTALE Disponibilità liquide	55.651,48		
TOTALE Attivo circolante	55.651,48		
TOTALE Attivo	427.471,04		
Totale Attivo	427.471,04	Totale Passivo	-393.717,97
		Risultato Economico dell'esercizio (avanzo)	-33.753,07
		Saldo a pareggio	0,00



Salvo Trazzanti

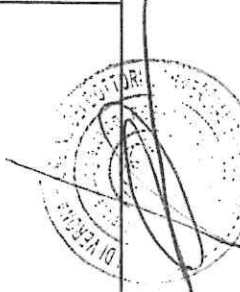
[Signature]

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023	
		Parziali	Totali
1	Componenti positivi della gestione		
1.2	Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici		-16.780,00
1.2.2	Ricavi dalla vendita di servizi	-16.780,00	
1.2.2.01	Ricavi dalla vendita di servizi	-13.530,00	
1.2.2.01.24	Servizi sanitari	-3.250,00	
1.2.2.01.37	Ricavi da quote associative		
1.3	Proventi da trasferimenti e contributi		-86.185,22
1.3.1	Trasferimenti correnti	-86.185,22	
1.3.1.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-15.474,34	
1.3.1.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	-9.789,34	
1.3.1.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	-5.635,00	
1.3.1.01.04	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	-50,00	
1.3.1.02	Trasferimenti correnti da famiglie	-70.710,88	
1.3.1.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	-70.710,88	
Totale Componenti positivi della gestione			-102.965,22
2	Componenti negativi della gestione		
2.1	Costi della produzione		68.898,15
2.1.1	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.487,35	
2.1.1.01	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.487,35	
2.1.1.01.02	Altri beni di consumo	3.030,35	
2.1.1.01.05	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.457,00	
2.1.2	Prestazioni di servizi	33.331,05	
2.1.2.01	Prestazioni di servizi ordinari	33.331,05	
2.1.2.01.02	Costi di rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	3.317,95	
2.1.2.01.04	Formazione e Addestramento	636,48	
2.1.2.01.05	Utenze e canoni	1.825,50	

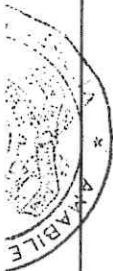


BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2023
(VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023	
		Parziali	Totali
2.1.2.01.07	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.993,28	
2.1.2.01.08	Consulenze	18.048,48	
2.1.2.01.11	Servizi ausiliari	2.939,22	
2.1.2.01.14	Servizi amministrativi	61,00	
2.1.2.01.15	Servizi finanziari	509,14	
2.1.3	Utilizzo di beni terzi	4.587,92	
2.1.3.01	Noleggi e fitti	3.960,00	
2.1.3.01.01	Locazione di beni immobili	3.960,00	
2.1.3.04	Canoni leasing operativo	627,92	
2.1.3.04.02	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	627,92	
2.1.4	Personale	16.331,31	
2.1.4.01	Retribuzioni in denaro	11.674,00	
2.1.4.01.01	Retribuzione ordinaria	11.674,00	
2.1.4.02	Contributi effettivi a carico dell'amministrazione	4.657,31	
2.1.4.02.01	Contributi obbligatori per il personale	4.657,31	
2.1.9	Oneri diversi della gestione	10.160,52	
2.1.9.01	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.214,62	
2.1.9.01.01	Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente	3.214,62	
2.1.9.03	Premi di assicurazione	6.455,42	
2.1.9.03.01	Premi di assicurazione contro i danni	6.455,42	
2.1.9.99	Altri costi della gestione	490,48	
2.1.9.99.99	Altri costi della gestione	490,48	
2.3	Costi per trasferimenti e contributi		314,00
2.3.1	Trasferimenti correnti	314,00	
2.3.1.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni pubbliche	314,00	
2.3.1.01.04	Trasferimenti correnti a unità locali e articolazioni funzionali della amministrazione	314,00	

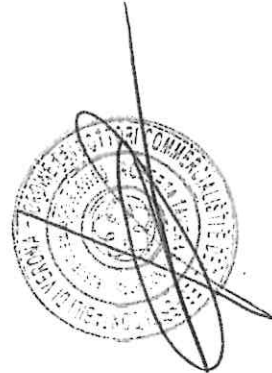


Antonio Tressanti



BCA
CONTO ECONOMICO - Esercizio 2023
(VR VERONA / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

Codice Conto	Descrizione	Anno 2023	
		Parziali	Totali
	Totale Componenti negativi della gestione		69.212,15
	Differenza tra valore e costi della produzione		-33.753,07
3	Proventi e oneri finanziari		
	Totale Proventi e oneri finanziari		0,00
4	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00
5	Proventi e oneri straordinari		
	Totale Proventi e oneri straordinari		0,00
Avanzo Economico			-33.753,07



Luigi Zucchi

[Signature]

**RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE AL
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2023**
(Circolare n.9 del 21/04/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Oggi, 25 marzo 2024 la sottoscritta dott.ssa Taverna Roberta nata a Vimercate (MB) il 04/06/1971, residente in Pescantina (VR) via Dott. A. Zenati n.3 C.F. TVRRRT71H44M052C, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 1397/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 145389 DM 30/05/2007 GU n.47 del 15/06/2007, in qualità di Revisore Contabile dell'Associazione LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - Sezione Provinciale di Verona - ha provveduto alle verifiche al rendiconto consuntivo per l'anno 2023, analiticamente descritte nelle carte di lavoro, al fine di verificare e certificare, come previsto dalla Circolare n.9 del 21/04/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che l'ente abbia una situazione patrimoniale e finanziaria adeguata e ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e allo scopo ha redatto la seguente relazione Preliminarmente devo osservare che il controllo contabile è riconducibile ad un processo che si articola in fasi successive concludendosi con l'emissione di un giudizio che trova il suo riferimento nella prassi internazionale. Ne discende che per la sua emissione, con specifico riferimento all'analisi consuntiva dell'andamento gestionale dell'esercizio 2023, rileva che il sistema di amministrazione e di controllo, in termini di efficacia ed efficienza, deve necessariamente basarsi nell'equivalenza dei sistemi attualmente utilizzati, in attesa della futura emanazione da parte dei C.N.D.C.R. di più articolate norme di comportamento che avranno il compito di meglio puntualizzare la tematica dei controlli. Su queste osservazioni e presupposti viene redatta la relazione relativa al controllo contabile.

Pertanto:

1. Ho svolto - con i limiti anzidetti - i controlli richiesti sul bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'esercizio 2023, precisando altresì che la responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete agli Amministratori mentre è mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul conto consuntivo.
2. Il mio esame è stato condotto con la finalità di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il conto consuntivo sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento adottato comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
3. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale pertanto a mio parere, il sopra menzionato conto consuntivo



Roberta Taverna



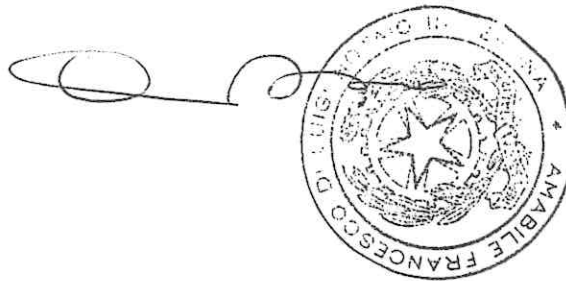
nel suo complesso risulta redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria che l'Associazione ha sostenuto per l'esercizio 2023, in conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio d'esercizio. In particolar modo dallo Stato Patrimoniale risulta che l'Ente alla data del 31/12/2023 ha un patrimonio netto complessivo di euro 393.717,97 costituito da un Fondo di dotazione pari euro 383.407,00 e da altre riserve pari ad euro 10.310,97.

Il Revisore Contabile

Dott.ssa TAVERNA ROBERTA



Amabile Francesco





NOTAIO
FRANCESCO AMABILE

ALLEGATO "C" ALL'ATTO 9657 REP. - 7206 RACC.

**STATUTO DELLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VERONA**

Titolo Primo

Denominazione-Sede-Scopi-Durata

Articolo 1

1 - È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C. l'Associazione provinciale di Verona, riconosciuta dall'omonimo Ente Pubblico con sede in Roma, Via Torlonia, 15 con la qualifica di Ente di Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche solo CTS) e specificamente di Organizzazione di Volontariato (O.D.V.).

2 - La denominazione dell'Associazione è "LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI VERONA - ODV - ETS".

3 - L'indicazione 'Organizzazione di Volontariato o l'acronimo 'ODV' e così pure l'indicazione "Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" saranno indicati a fianco del nome dell'Associazione in qualsivoglia segno distintivo della stessa o comunicazione rivolta al pubblico.

4 - L'Associazione si riconosce negli scopi della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), aderisce allo Statuto di questa approvato con Decreto del Ministero della Salute in data 23 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 243 del 16 ottobre 2019, quale Associazione provinciale ai sensi del titolo IV di esso Statuto Nazionale.

Articolo 2

1 - L'Associazione ha sede in Verona (VR), Via Isonzo n.16.

2 - Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1. L'Associazione opera a livello della Provincia di Verona, e dunque nell'ambito della Regione Veneto, come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinato dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata fatta salva l'adozione di provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.

Articolo 4

1 - L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della prevenzione oncologica, socio-sanitaria e

riabilitativa non ha finalità di lucro e persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto nazionale della LILT, con le modalità ivi descritte e così, in particolare, l'associazione promuove e attua:

- a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;
- b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone ed agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;
- c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi ove ciò necessita;
- d) la formazione e l'aggiornamento del personale socio-sanitario e dei volontari;
- e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;
- f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico; g) le attività di anticipazione diagnostica, l'assistenza psico-socio-sanitaria, la riabilitazione e l'assistenza domiciliare, quest'ultima attraverso le varie espressioni del volontariato dedicato, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza socio-sanitaria.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'associazione collabora e si coordina con:

- a) le amministrazioni, le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica e della riabilitazione;
- b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello internazionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;
- c) le istituzioni scolastiche, i circoli, i sodalizi e le associazioni di servizio, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, le Forze Armate, le Aziende private, Università, ordini professionali e quant'altro operante nel tessuto sociale nazionale.

2 - Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3 - Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale della LILT.

4 - In tale contesto, l'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, si propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in favore di terzi, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

5 - Ai sensi dell'art. 6 CTS, l'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, anche quelle attività diverse che saranno di volta in volta individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo provinciale.

6 - L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statuari persegue la raccolta del supporto pubblico e privato attraverso l'attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

7 - L'Associazione ritiene di conseguire le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale e di quelle diverse, rivolgendosi sia a gruppi sociali che a singoli cittadini e sia con gestione diretta che in collaborazione, anche convenzionale, con amministrazioni pubbliche ed enti privati.

8 - L'associazione potrà avvalersi di figure professionali esterne all'Associazione, non socie, retribuibili con la voce "prestazione occasionale professionale d'opera" o inserite in un Progetto con apposita copertura finanziaria.

9 - L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Titolo secondo

Mancanza di fine di lucro e devoluzione del patrimonio

Articolo 5

1 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati nonché di capitale ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2 - A tal fine trova piena applicazione quanto previsto all'art. 8, comma 3, CTS.

Articolo 6

1 - In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni Provinciali della LILT indicate dall'Assemblea, previa indicazione del CDN, che abbiano la qualifica di enti di Terzo settore.

Titolo terzo

Categoria di soci e quota sociale

Articolo 7

1 - L'Associazione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall'art. 3 dello Statuto della LILT:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci benemeriti;
- soci onorari.

2 - Possono essere soci oltre alle persone fisiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nel rispetto del limite percentuale previsto all'art. 32, comma 2, del Codice per il Terzo settore.

3 - La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.

4 - L'Associazione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede Centrale.

5 - L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei Soci alla Sede Centrale.

6 - I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Centrale con l'indicazione anche dell'Associazione provinciale di appartenenza.

7 - L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.

Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo provinciale, entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento

discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.

Qualora il Consiglio direttivo provinciale si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro trenta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto dell'istanza, proporre reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.

Articolo 8

1 - Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'Organo Assembleare.

2 - La qualità di socio è personale e si perde per:

a. dimissioni;

b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno salvo un diverso termine fissato dalla Sede Centrale della LILT;

c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione;

d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto, per:

- indegnità;

- atti contrari all'interesse dell'ente.

Titolo quarto

VOLONTARI

Articolo 9

1 - Nell'esercizio della propria attività l'Associazione può avvalersi di volontari, anche non soci, così come previsto all'art. 17 del Codice per il Terzo settore, purché essi non siano altrimenti legati all'Associazione da un qualsiasi rapporto lavorativo o di collaborazione retribuita.

2 - I volontari che intendano impegnarsi in modo non occasionale devono essere autorizzati dal Presidente dell'Associazione ed iscritti nell'apposito Registro dei Volontari.

3 - L'attività del volontario è libera, personale, spontanea e gratuita e deve essere svolta senza fine di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente ispirata a fini di solidarietà.

4 - L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dall'Associazione né dai beneficiari diretti della sua azione.

5 - Al volontario possono essere esclusivamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

6 - Si applica quanto previsto all'art. 17, co. 4, CTS.

7 - È escluso ogni rimborso di tipo forfetario.

8 - I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Titolo quinto
Organi dell'Associazione

Articolo 10

1 - Sono organi dell'Associazione provinciale:

- il Consiglio direttivo provinciale (CDP);
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente provinciale;
- l'Organo di revisione o controllo contabile i cui agli artt. 30 e 31 del Codice per il Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 11

1 - L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti del CDP e dell'Organo di revisione contabile;
- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione provinciale, previa comunicazione alla Sede Centrale della LILT e nel rispetto di quanto normato dal Codice del Terzo settore;
- delibera ed approva, annualmente, i bilanci di previsione e di esercizio proposti dal CDP, accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quanto stabilito all'art. 28 del Codice per il Terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

2 - È facoltà delle singole Associazioni Provinciali affidare altri compiti all'Assemblea soprattutto in relazione alle normative regionali.

Articolo 12

1 - L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno.

2 - È convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali dell'Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Associazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.), almeno 15 gg prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine previsto in caso di elezione di organi sociali.

3 - Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'Assemblea, la data, l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.

4 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo contabile oppure almeno il 5 per cento dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenuta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.

5 - Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro 15 giorni vi provvede l'Organo di revisione o controllo contabile stesso.

Articolo 13

1 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.

2 - Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

3 - Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.

Articolo 14

1 - L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del CDP e nel caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice-Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

2 - Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga necessario anche due scrutatori.

3 - Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare ed indicare il sistema di votazione.

4 - Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal segretario medesimo.

5. L'assemblea può essere tenuta in teleconferenza o in videoconferenza, con intervenuti dislocati in luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario:

- che sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15

1 - In prima convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

2 - L'assemblea convocata per le modifiche da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati.

3 - L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Articolo 16

1 - I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

2 - Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base dello schema tipo formalizzato dalla Sede Centrale, da adottarsi almeno 15 giorni prima della scadenza degli organi provinciali, stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo, altresì, l'incompatibilità per i coniugi, parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestualmente le cariche sociali di cui al presente Statuto.

3 - Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno 15 giorni prima dalla scadenza del mandato.

4 - È data facoltà di presentare una o più liste elettorali.

5 - L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

6 - In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.

Articolo 17

1 - L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP, composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art. 13 comma 2, il numero dei membri del consesso.

2 - Ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter C.C.

3 - Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 mesi dalla data delle elezioni.

4 - I componenti del CDP durano in carica cinque anni, il Presidente è rieleggibile per due mandati consecutivi.

5 - Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente dell'Associazione per almeno due mandati.

Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione nonché i responsabili eletti dalle

Delegazioni LILT provinciali.

6 - Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richiesta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.

Articolo 18

1 - Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.

2 - Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3 - Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quando i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente provinciale.

4 - Il CDP è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedimento dal vice- Presidente.

5 - In caso di assenza o impedimento di entrambi il CDP è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

6 - Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale, numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario.

Articolo 19

1 - Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricezione (es. sms, whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2 - In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo di posta elettronica.

3 - La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.

Articolo 20

1 - Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.

Se la maggioranza eletta dei componenti del CDP cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Sede Centrale della LILT.

Articolo 21

1 - Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2 - A tale fine:

a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti di

indirizzo del CDN della LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b. assume iniziative in raccordo con le direttive espresse dal CDN nell'ambito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti dall'articolo 2 dello statuto nazionale;

c. approva annualmente i bilanci di previsione e di esercizio, previo parere dell'Organo di Controllo;

d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;

e. elegge il Presidente Provinciale ed il Vice Presidente, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto;

f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare ad uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti individuati con propria deliberazione;

g. il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art. 26, comma 6, del Codice del Terzo settore;

h. il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposizioni impartite dallo stesso organo e dal Presidente;

i. al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro eventualmente posti in essere dal CDP.

3 - Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto associativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio di esercizio approvato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indicazioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istituzionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscontrate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del riconoscimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione. In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico nazionale secondo le forme e le modalità previste e in relazione alla capacità economica e contabile del conto stesso.

4 - In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà

di prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.

Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori ad Euro 5.000,00 (cinquemila).

Articolo 22

1 - L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art. 30 comma 5 del richiamato codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del Codice per il Terzo settore. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2 - L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.

3 - I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

4 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5 - All'Organo di Controllo possono essere affidati i compiti di organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

6 - L'Organo di Controllo, inoltre, esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove l'ente sia tenuto alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Degli esiti di tale attività di monitoraggio deve essere dato atto nel bilancio sociale stesso.

Articolo 23

1 - Presso ogni Regione si procede alla costituzione del Coordinamento Regionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di comune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali di LILT - e di assicurare lo svolgimento di un'attività di collegamento tra la Sede Centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordinatore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N. La carica di Coordinatore Regionale è a titolo gratuito, salvo il

rimborso delle spese debitamente documentate.

Ai fini della maggior efficienza e tempestività nella realizzazione di programmi nazionali il Coordinatore Regionale può rappresentare al C.D.N. richieste di contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.

Parimenti il Coordinatore Regionale può presentare analoghe richieste di contributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.

Richieste di finanziamento al C.D.N. possono essere presentate da più coordinamenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregionale.

2 - Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione provinciale di appartenenza del Coordinatore.

3 - Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

4 - Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.

Titolo sesto

Patrimonio - gestione finanziaria

Articolo 24

1 - L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:

a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

b. con le quote associative versate dei soci;

c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede Centrale della LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;

d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, nonché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territoriali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali.

Articolo 25

1 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro il 31 marzo di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione contenente l'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3 - Nel caso in cui ricavi, rendite, proventi o entrate siano complessivamente inferiori ai limiti indicati all'art. 13, co. 2, Codice per il Terzo settore, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

4 - In ogni caso, il bilancio viene redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

5 - Nella relazione di missione, nella nota integrativa al bilancio o con specifica annotazione in calce al rendiconto per cassa il Consiglio Direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitate ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto.

6 - La proposta di bilancio predisposta dal Consiglio Direttivo deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio in corso entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

7 - Una volta approvato, copia del bilancio dovrà essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

8 - Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

Articolo 26

1 - Nel caso l'Associazione provinciale vi sia tenuta, viene approvato il bilancio sociale che dovrà essere redatto nelle forme e pubblicato con le modalità specificamente previste all'art. 14 CTS.

Articolo 27

1 - L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazionale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale, rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati. È inibita all'Associazione la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione, o utili, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

2 - Versa alla Sede Centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci iscritti, come determinato dal CDN.

3 - Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle attività e alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza nazionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede Centrale.

Titolo settimo

Scioglimento e liquidazione

Articolo 28

1 - Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei necessari poteri.

2 - L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione LILT che sia ente di Terzo settore, previa indicazione del CDN e parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo ottavo

Norme sulla trasparenza, transitorie e finali

Articolo 29

1 - Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.

2 - L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere gli avvisi della vita associativa.

3 - L'Associazione provinciale pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro Unico per il Terzo settore. L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.

Articolo 30

1 - Oltre ai registri contabili obbligatori per espressa disposizione di legge, l'Associazione provinciale deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori.

a) libro degli associati;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale;

d) libro dell'Organo di Controllo;

e) il registro dei volontari.

2 - Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.

3 - La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull'identità del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza formalità.

4 - Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.

In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.

Ove perdurasse ancora il diniego all'accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede Centrale.

Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata.

Articolo 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento allo statuto nazionale LILT, al Codice per il Terzo settore ed al Codice Civile.

F.to SANTE BURATI

F.to FRANCESCO AMABILE NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge.